

**FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle operazioni di
FINANZIAMENTO CAMBIARIO¹**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c.

Sede legale : Via Lepanto n.1/c ang. P.zza D'Annunzio n. 4/a – 70043 Monopoli

Tel. 080/742377 - Fax 080/742996

E-mail : segreteria@bccmonopoli.it – Sito internet : www.bccmonopoli.it

Codice ABI : 7027.6

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.5291

Registro delle imprese di Bari n. 33495

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CAMBIARIO

Il finanziamento cambiario si sostanzia in un prestito all'atto del quale il cliente rilascia alla banca effetti cambiari di importo pari a quello da rimborsare.

Gli interessi relativi al periodo di durata del finanziamento devono essere corrisposti anticipatamente all'atto dell'erogazione; pertanto l'importo di ciascuna rata, e quindi di ciascun effetto, sarà costituito di sola linea capitale.

Il calcolo degli interessi viene effettuato considerando l'anno civile.

La Banca, previa deduzione degli interessi di sconto, delle spese e commissioni e degli oneri accessori accredita al cliente l'importo degli effetti rilasciati.

Il finanziamento cambiario se contratto da un consumatore, cioè colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e se presenta i requisiti di legge del “credito al consumo”, vede l'indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè di un indice che esprime il costo complessivo

¹ Si tratta del c.d. “finanziamento diretto” o “sconto finanziario”, denominato anche “sovvenzione cambiaria diretta”, che prevede il rilascio degli effetti direttamente da parte del sovvenuto.

del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'operazione può essere garantita mediante rilascio di fideiussione e/o avallo da terzi soggetti.

Tra i **principali rischi** si tenga presente che:

- La Banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale.
- In caso di mancato pagamento, la banca può far elevare protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell'effetto.
- Impossibilità di beneficiare di una eventuale diminuzione del tasso stante la previsione di un tasso fisso ed il pagamento anticipato degli interessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| INTERESSI DEBITORI | |
|---|--|
| Tasso debitore annuo massimo nominale <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> | 10,50 % |
| <i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i> | 10,50 % |
| Tasso debitore annuo massimo effettivo <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> | 10,50 % |
| <i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i> | 10,50 % |
| Tasso annuo massimo per interessi di mora | 3 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore al momento della mora |

| | |
|---|---|
| Liquidazione degli interessi | Gli interessi e le competenze di sconto sono liquidate contestualmente all'erogazione del netto ricavo sul c/c |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Nella determinazione dei numeri dare vengono conteggiati il giorno in cui si dà corso all'operazione ed un massimo di 10 giorni successivi alla scadenza del credito ceduto. |
| IMPORTI MASSIMI DI SPESE | |
| - invio comunicazioni ex artt. 118 e 119 TUB | nessuna |
| - invio altre comunicazioni | spese sostenute |
| - copia documentazione | euro 5,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato elettronico) – euro 15,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato cartaceo) – euro 30,00 (per documento depositato in archivio esterno) |
| - eventuale rilascio informativa precontrattuale | nessuna |
| - chiusura del rapporto | nessuna |
| Spese d'istruttoria : 2% del finanziamento richiesto (minimo euro 50,00) | |
| Altri oneri | |
| Bollo cambiali, imposte e tasse presenti e future | Come per legge a carico del cliente |
| Spese e commissioni connesse al rapporto di c/c eventualmente collegato al rapporto di sconto finanziario | Vedasi il relativo foglio informativo |

| DIRITTI ACCESSORI | |
|--------------------------------|--|
| VOCI DI COSTO | IMPORTI MASSIMI |
| - incasso cambiale | euro 5,16 (oltre spese reclamate da corrispondente) |
| - per ogni cambiale insoluta | euro 7,75 (oltre spese reclamate da corrispondente) |
| - per ogni cambiale protestata | euro 12,91 (oltre spese reclamate da corrispondente) |

| | |
|--------------------------------|---|
| - per ogni cambiale richiamata | euro13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente) |
| - per ogni cambiale ritirata | euro13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente) |

| | |
|--|--------------|
| DECORRENZA VALUTE | |
| Il netto ricavo dell'operazione di sconto finanziario viene accreditato in conto corrente (o tramite emissione di assegno circolare non trasferibile) con valuta del giorno lavorativo in cui viene dato corso all'operazione. | |
| COMMISSIONI | |
| <i>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)</i> | Non prevista |
| SPESE EVENTUALI | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Recupero di tutte le spese postali sostenute dalla BCC per comunicazioni inerenti il rapporto - Recupero di tutte le spese telefoniche sostenute dalla BCC per comunicazioni inerenti il rapporto | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) | | | |
| Si riporta il costo orientativo del fido sotto forma di finanziamento cambiario. | | | |
| E' possibile ottenere gratuitamente un calcolo personalizzato dei costi in filiale. | | | |
| Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato per lo sconto finanziario di una cambiale di euro 10.000 con scadenza un anno. | | | |
| <i>Esempio contratto con durata un anno, senza commissione di massimo scoperto né commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> | Accordato: 10.000 euro | Tasso debitore nominale annuo: 10,50% | Interessi totali relativi all'operazione di sconto : euro 1.078,77 |
| | Durata: 12 mesi | Giorni banca : 10 | |
| | n. 1 cambiale con scadenza annuale di euro 10.000 | Spese collegate all'erogazione del credito: 50 euro <i>una tantum</i> | Commissione incasso effetti : euro 5,16 per ogni effetto scontato |
| | | Altre spese: 0 euro, su base annua | TAEG = 12,64 % |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" può essere consultato presso la filiale della Banca o sul sito on line www.bccmonopoli.it

I tassi applicati non potranno comunque superare il tasso antiusura stabilito nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4 della L. n. 108/96).

Se il TAEG dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

Ai clienti in possesso del rating di legalità di cui all’art. 5-ter, D.L. n. 1/2012 ed iscritti all’elenco dei soggetti cui è stato attribuito il rating di legalità di cui all’art. 8 del Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, si applicherà una riduzione del 1,00% alle condizioni economiche pubblicate nel presente foglio informativo.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca può risolvere ex art. 1456 Codice Civile il contratto qualora il beneficiario non adempia ad una delle obbligazioni previste dal medesimo. Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito.

Il cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di 5 giorni, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso e le eventuali penali di estinzione anticipata, ove previste da contratto e consentite dalla legge.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Quantunque il termine sia stabilito a favore del cliente, la Banca può esigere immediatamente la prestazione se il cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal cliente stesso per capitale ed interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami nella sede legale della Banca, in Monopoli (Ba) alla Via Lepanto n. 1/C ang. Piazza D’Annunzio n. 4/A (e-mail: segreteria@bccmonopoli.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al giudice, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;

- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| Commissione sull'accordato | compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato. |
| Giorni banca | giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi. |
| Istruttoria | analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento. |
| Numeri dare | prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Tasso di interesse debitore | corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa. |
| Tasso di interesse di mora | ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. |
| Tasso di interesse nominale | Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di interesse effettivo | Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |